

Parte prima - N. 21

Anno 52

21 ottobre 2021

N. 298

Sommario

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2021, N.13

Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifica delle Leggi Regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7 1

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 4044 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 3584 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020". A firma dei Consiglieri: Costa, Mori, Marchetti Francesca, Fabbri, Pigoni, Rontini 4

Oggetto n. 4045 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto assembleare 3584 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020." A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zamboni, Taruffi, Fabbri, Amico, Pigoni, Rontini..... 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2021, N.13

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I - Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Interventi regionali
- Art. 3 Modalità di attuazione degli interventi
- Art. 4 Clausola valutativa
- Art. 5 Disposizioni finanziarie

Capo II - Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020

- Art. 6 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
- Art. 7 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
- Art. 8 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2020
- Art. 9 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020

CAPO I

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA DEL LIBRO

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di promozione della cultura e di valorizzazione del patrimonio e delle identità culturali che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio, riconosce l'editoria del libro - indipendentemente dal formato, fisico o digitale, in cui le opere siano realizzate e distribuite - quale strumento

a supporto dell'autonomia formativa e culturale, della conoscenza e dell'informazione dei cittadini nonché dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio. La Regione riconosce altresì l'editoria del libro quale settore rilevante dell'industria culturale e creativa del territorio regionale.

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel settore dell'editoria del libro con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento che promuovono, sostengono e favoriscono il rafforzamento, l'innovazione e lo sviluppo della sua filiera creativa, produttiva, distributiva e di promozione, nonché l'internazionalizzazione della sua produzione.

Art. 2

Interventi regionali

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e statali in materia, attua interventi volti a:

- a) favorire la crescita e la qualificazione delle imprese con particolare attenzione per quelle piccole e medie, sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l'alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità;
- b) favorire processi di integrazione di filiera e di rete, anche con imprese di altri settori culturali, al fine di facilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;
- c) sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento - anche nell'ottica di una maggiore sostenibilità dei processi - alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d'autore;
- d) favorire la valorizzazione e l'internazionalizzazione dell'editoria regionale del libro, anche sostenendo l'organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche regionali, locali, nazionali ed internazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione;
- e) promuovere la diffusione all'estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura, nelle sue diverse componenti, dell'Emilia-Romagna, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.

Art. 3

Modalità di attuazione degli interventi

1. Per sostenere la realizzazione di progetti in attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, in coerenza con la programmazione regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), la Regione può concedere contributi a:

- a) case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale;
- b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all'estero.

2. La Giunta regionale, con propri atti, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

4. Gli interventi di cui all'articolo 2 possono essere realizzati dalla Regione anche attraverso interventi diretti, tra i quali l'organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche, nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

- a) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
- b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
- c) gli interventi diretti realizzati ed i risultati ottenuti;
- d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.

2. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 3, comma 1, comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti della presente legge.

3. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 del 2011).

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 18 DEL 2000 E N. 7 DEL 2020

Art. 6

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della cultura";

b) alla lettera d) le parole "con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici";

c) alla lettera g) le parole "con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con gli istituti statali centrali e periferici".

Art. 7

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole "archivi e biblioteche" sono sostituite dalle parole "archivi e musei";

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i bis) acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo

delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.".

Art. 8

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2020

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1 dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.".

Art. 9

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gestisce e alimenta il catalogo regionale integrato del patrimonio culturale e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli Istituti centrali competenti;"

b) alla lettera h) la parola "evoluzione" è sostituita dalla seguente: "trasformazione".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2021

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 890 del 14 giugno 2021; oggetto assembleare n. 3584 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 47 del 17 giugno 2021;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione assembleare permanente: Il "Politiche economiche";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2021 del 23 settembre 2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Antonio Mumolo e della relatrice di minoranza, consigliera Valentina Stragliati, nominati dalla Commissione in data 1 luglio 2021;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 12 ottobre 2021, alle ore 16:09, atto n. 27/2021.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4044 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 3584 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020". A firma dei Consiglieri: Costa, Mori, Marchetti Francesca, Fabbri, Pigoni, Rontini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con la locuzione Industrie Culturali e Creative (ICC) si intendono non solo le aree artistiche tradizionali (arti visive, arti performative, letteratura, musica) ma anche il design, la moda (fashion), l'artigianato, l'intrattenimento e il settore dell'editoria del libro;

la regione Emilia-Romagna è stata uno dei primi territori in Italia a capire le potenzialità di un settore probabilmente difficile da afferrare ma che sta diventando uno dei più importanti e in espansione per quanto riguarda il tessuto economico;

la multidisciplinarietà e la capacità di collegare ambiti tra loro anche lontani è una delle caratteristiche del settore che si dimostra particolarmente vivace anche grazie a iniziative di supporto e di mappatura regionali.

Considerato che

l'azione pubblica regionale deve riuscire a fare in modo che la creatività si radichi nel territorio, creando un ambiente stimolante che favorisca la diffusione dei prodotti da questa generati;

l'editoria rientra a pieno titolo nelle cosiddette industrie

creative, quelle attività che hanno la loro origine dalla creatività individuale, capacità e talento e che hanno il potenziale di creare ricchezza e posti di lavoro attraverso lo sviluppo e lo sfruttamento della proprietà intellettuale.

Evidenziato che

è necessario riuscire a ideare un metodo di misurazione unitario e soprattutto continuo nel tempo, per monitorare l'evoluzione del settore e sviluppare politiche strategiche efficaci in grado di promuoverlo;

è sentita l'esigenza di un Osservatorio Regionale della Cultura e della Creatività, per rilevare e monitorare le dimensioni regionali dell'economia creativa, le forme innovative di creatività nei diversi comparti economici, in particolare in quello dell'editoria del libro, le esperienze creative nel sistema culturale, ed inoltre per monitorare e valutare le politiche di stimolo e sostegno alla cultura e creatività avviate sul territorio regionale dalla Regione e da altri soggetti, nonché gli interventi della Regione nel settore dell'editoria del libro, che promuovono, sostengono e favoriscono il rafforzamento, l'innovazione e lo sviluppo della sua filiera creativa, produttiva, distributiva e di promozione, nonché l'internazionalizzazione della sua produzione.

Impegna la Giunta regionale

ad istituire un Osservatorio Regionale della Cultura e della Creatività, con un'apposita sezione dedicata agli interventi della Regione nel settore dell'editoria del libro, che promuovono, sostengono e favoriscono il rafforzamento, l'innovazione e lo sviluppo della sua filiera creativa, produttiva, distributiva e di promozione, nonché l'internazionalizzazione della sua produzione.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 12 ottobre 2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4045 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto assembleare 3584 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020." A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zamboni, Taruffi, Fabbri, Amico, Pigoni, Rontini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

secondo i dati Istat, in Italia solo il 41% delle persone legge almeno un libro all'anno, in Emilia-Romagna la situazione appare migliore di qualche punto, ma non è ancora allineata alle percentuali europee;

la pratica della lettura costituisce uno strumento indispensabile di crescita personale e collettiva per esercitare una cittadinanza piena e responsabile, che avvicina

le persone all'esercizio dei diritti e dei doveri, presupposto fondamentale per una partecipazione attiva alla vita democratica e per la costruzione e crescita di una cittadinanza nuova, più consapevole e democratica in quanto la lettura educa alla libertà di pensiero, all'autonomia di giudizio e di scelta;

la lettura è uno strumento proficuo per la promozione del benessere individuale e sociale i cui effetti hanno un evidente e misurabile impatto sul benessere presente e futuro delle persone e della società;

la lettura costituisce uno strumento per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio, in quanto, se legato ad una filiera produttiva, determina un'incidenza dei tassi di incremento dei lettori sulla crescita della produttività, influenzando anche sulla competitività territoriale.

Rilevato che

rientra tra gli obiettivi della Regione promuovere in ambito culturale progetti che mirano a incentivare la consuetudine a leggere fin dai primi anni di vita, come previsto dalla recente legge nazionale di settore, che in attuazione

degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

da tempo la Regione persegue tale finalità, con il progetto "Obiettivo leggere" furono costituiti degli appositi gruppi di lavoro per sostenere la lettura nell'infanzia e nell'adolescenza, in vista di un futuro patto regionale per la lettura che unisca i vari stakeholder in un'unica vasta alleanza.

Considerato che

naturale corollario del PDL "Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020" è la definizione ed approvazione di un PDL per la Promozione della lettura e del libro che preveda:

- la realizzazione del Piano regionale d'azione per la Promozione della lettura per individuare le priorità e le strategie dell'azione regionale nel settore e definire gli interventi nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale;

- la realizzazione definitiva del "patto regionale per la lettura", per la realizzazione del quale già dal 2019 sono attivi nell'ambito del progetto "Obiettivo leggere" due gruppi di lavoro:

- uno per la fascia d'età 0-10 anni, nato per sostenere le attività esistenti sul territorio a favore dell'infanzia, come quelle legate al programma "Nati per Leggere", che ha

l'obiettivo di proporre attività di formazione per gli operatori del territorio e di stilare linee guida per la qualità dei servizi delle biblioteche per bambini e ragazzi;

- uno per la fascia d'età 11-18 anni, concepito per analizzare i motivi per cui gli indici di lettura calano bruscamente dopo il quattordicesimo anno d'età, che ha l'obiettivo di redigere linee guida per la qualità dei servizi delle biblioteche per adolescenti;

- iniziative relative alla lettura in digitale volte a mettere a disposizione per tutti i cittadini del territorio regionale il patrimonio delle risorse bibliografiche digitali delle Biblioteche del territorio regionale, nel rispetto del diritto d'autore.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a predisporre un progetto di legge, che nel rispetto della normativa statale ed europea, promuova la diffusione del libro e della lettura fin dalla prima infanzia, quale strumento capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, per favorire l'alfabetizzazione, fondamentale per il benessere dei cittadini, riconoscendone il ruolo essenziale per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, del pensiero critico e dell'autonomia di giudizio, nonché per la promozione del progresso civile, sociale ed economico.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 12 ottobre 2021